



## COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIENA

## DECRETO N°

IL PRESIDENTE,

- Visto l'art. 27 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;
- visto l'art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, contenente tra le misure urgenti in materia di Giustizia tributaria digitale quella della disciplina dell'udienza a distanza a regime;
- visto l'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, che ha introdotto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze nel processo tributario anche da remoto per il solo periodo emergenziale;
- visto i propri precedenti decreti sull'argomento;
- vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1230/2020, del 10 novembre 2020 "Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze";
- vista la nota del Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria - Prot. 6265 del 13/11/2020 "Nuovo applicativo e nuove funzionalità per la gestione delle "Udienze a Distanza" pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 novembre 2020;

## OSSERVA

1. Alla luce del quadro normativo sopra rappresentato, stante la situazione emergenziale della Regione Toscana (attualmente in "zona rossa"), appare opportuno che siano, in tale fase, preferibilmente, le parti a richiedere, in luogo della trattazione scritta, la pubblica udienza partecipata, restando nella facoltà dei Presidenti di Collegio eventualmente autorizzarla (con decreto motivato con riferimento ad ogni singolo procedimento), tenendo conto dei criteri sottoindicati, comunicando all'Ufficio di segreteria, per la comunicazione ai rappresentanti delle parti, le cause per le quali sia previsto lo svolgimento dell'udienza da remoto.
2. I Presidenti di Collegio, ai sensi dell'art. 27 comma 1 DL 137/20 possono, comunque, disporre, prima della fissazione delle udienze, che le stesse e le Camere di Consiglio si svolgano anche parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e il personale di segreteria

sia in grado di rendere efficienti le stesse consentendo in concreto la trattazione da remoto in maniera agevole.

3. In alternativa le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data di udienza (ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 137 del 2020). Su tale istanza dovranno pronunciarsi i Presidenti di Collegio in base alle indicazioni sotto indicate.
4. In tale ultima evenienza i Sigg. Presidenti di Collegio potranno autorizzare, su richiesta anche solo di una parte, ove le dotazioni informatiche dell'Ufficio e dei componenti del Collegio lo consentano così come indicato sub 2, nel rispetto dei termini di legge, e compatibilmente con il numero di udienze che il sistema supporta, l'udienza da remoto partecipata con la presenza dei difensori delle parti tenendo conto dei seguenti criteri: a) rilevanza, novità e complessità delle questioni sollevate, b) valore della controversia, c) concessione o rigetto delle inibitorie.
5. I Presidenti di Collegio, almeno 10 giorni prima dell'udienza, dovranno comunicare ai componenti del collegio e ai segretari delle rispettive sezioni le modalità di svolgimento dell'udienza e della Camera di Consiglio per consentirne il coordinamento e verificare, in questa fase iniziale, se vi siano impedimenti tecnici allo svolgimento dell'udienza e della camera di consiglio da remoto, verificando, in tal caso la possibilità tecnica di ovviare agli inconvenienti (ad esempio con il collegamento da remoto anche dei segretari al di fuori dell'ufficio, sempre che il sistema lo consenta e lo supporti e il personale sia in grado di attivare tale funzione).
6. Ove le parti non abbiano accettato il contraddittorio cartolare e ove non sia possibile, per motivi tecnici o di natura processuale disporre l'udienza da remoto, i Sigg. Presidenti di Collegio, valuteranno, su richiesta di una o entrambe le parti, l'opportunità di disporre, eventualmente e con decreto motivato ad hoc per ogni procedimento, il rinvio dell'udienza a nuovo ruolo e, comunque, per quanto possibile a data successiva alla cessazione dello stato di emergenza ai fini della discussione in pubblica udienza con la presenza fisica delle parti.
7. Fino alla concreta ed effettiva trattazione da remoto, la cui efficiente attivazione sarà comunicata a cura della segreteria, le udienze si svolgeranno in presenza dei giudici del collegio e nel rispetto delle normative in essere e in particolare dell'articolo 27 del DL 137/2020.

Si comunichi ai giudici, al Direttore amministrativo e ai segretari di sezione, al C.P.G.T., al Direttore Regionale dell'Agenzia Entrate, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Siena e al Garante del Contribuente della Regione Toscana.

Siena, 19/11/2020

Il presidente  
Roberto Pasca

